



**FEDERESTRATTIVA**

**Onorevole  
Autorità per l'energia elettrica il  
gas ed il sistema idrico  
Unità DIG  
Piazza Cavour, 5  
20121 Milano**

Roma, li 10 marzo 2014

**Osservazioni al documento per la consultazione 53/2014/R/GAS  
“Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per le gestioni  
d’ambito nel quarto periodo regolatorio”.**

Onorevole Autorità,

trasmettiamo in allegato le nostre osservazioni al documento per la consultazione  
“Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per le gestioni  
d’ambito nel quarto periodo regolatorio”.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con massimo riguardo,

**Il Direttore Generale  
(Giuseppe Venditti)**

Allegato c.d.t.

00144 Roma Viale L. Pasteur 10  
Telefono e Fax +39 06 5914 845  
Codice Fiscale 80424280586



**Allegato**

**S2. Osservazioni sull'ipotesi di definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete con riferimento alle gestioni per ambito.**

Le considerazioni che seguono partono dall'assunto che le classi dimensionali non vengano modificate nel nuovo assetto per ambiti gestionali minimi e che, ai fini della valutazione delle tre opzioni presentate, si faccia riferimento alla classe dimensionale delle aziende e ai rispettivi corrispettivi unitari nella condizione *ante-gara*.

Le tre opzioni presentate non sembrano rappresentare adeguatamente le esigenze, di cui agli obiettivi specifici perseguiti, di tutte le imprese di distribuzione.

In particolare, mentre l'opzione T8.A e l'opzione T8.B-primo pallino (ambiti con numero di PDR <300.000) sembrano avvantaggiare le imprese di grandi dimensioni, l'opzione T8.C-secondo pallino-secondo trattino mira a tutelare, in una logica pro-competitiva, la partecipazione alle gare per l'assegnazione degli ambiti di dimensione inferiore (numero di PDR < 100.000) da parte delle imprese di piccole dimensioni.

Mancano, a nostro avviso, disposizioni che consentano di introdurre elementi di gradualità nel passaggio verso la nuova configurazione delle gestioni per ambito a favore delle imprese di medie dimensioni, anche in una prospettiva pro-concorrenziale di favorirne una più ampia partecipazione alle gare.

Infatti, nelle opzioni sopra richiamate, mentre le imprese di grandi dimensioni, potrebbero estrarre rendite in relazione all'applicazione di corrispettivi unitari calcolati come medie aritmetiche dei valori unitari applicati alle "vecchie" gestioni comunali riferiti alle imprese di dimensione media e grande, e le imprese di piccole dimensioni avrebbero una penalizzazione attenuata dall'applicazione di una media che ricomprende anche i valori unitari riferiti alla classe dimensionale piccola, le imprese di medie dimensioni, invece, si vedrebbero applicare *tout court* corrispettivi unitari di valore inferiore rispetto ai precedenti valori applicati alle "vecchie" gestioni comunali, sebbene nei primi tre anni post-affidamento tale decurtazione è stemperata dall'applicazione di una media aritmetica calcolata anche sulla base del corrispettivo unitario delle imprese medie.

Pertanto, per ragioni di simmetria regolatoria e in un'ottica di non discriminazione tra i soggetti partecipanti alle gare per le prossime assegnazioni, si propone di estendere l'opzione prevista al secondo alinea del T8.C (relativo agli ambiti di concessione con un numero di PDR < 100.000) anche alle imprese di medie dimensioni, superando, altresì, la demarcazione a 100.000 PDR prevedendo l'applicazione del suddetto alinea agli ambiti di dimensione compresa tra 50.000 e 300.000 PDR.



**FEDERESTRATTIVA**

La misura appena proposta avrebbe la finalità di assicurare un periodo transitorio (i primi 3 anni post-affidamento) per consentire alle imprese di medie dimensioni di dotarsi di strumenti di efficientamento in prospettiva del passaggio alla struttura cui si applicheranno i corrispettivi previsti per le imprese di grandi dimensioni.

In subordine, in un'ottica di equità di trattamento, si ritiene preferibile l'opzione T8.B.

**S3. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11.**

Si ritiene che la soluzione proposta al p.to 7.5 non sia di semplice applicazione e non assicuri al gestore subentrante il recupero integrale dell'esborso del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara.

Si osserva, infatti, che qualora tale costo fosse riconosciuto annualmente mediante rate costanti posticipate di ammortamento di un debito, queste sarebbero iscritte tra i ricavi della società di distribuzione e come tale sarebbero tassate al 27,5% + Robin Hood Tax + IRAP. Quindi il flusso di cassa netto di questa componente sarebbe una rata annua ridotta di oltre un terzo (le tasse).

Si propone, pertanto che, nell'ipotesi che l'onere, anticipato dal gestore uscente ai sensi del DL 145/13, venga rimborsato<sup>1</sup> dal gestore entrante all'uscente all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio in un'unica soluzione, ci sembra più corretto che anche il relativo riconoscimento in tariffa avvenga secondo le medesime modalità (nell'ambito del saldo di perequazione relativo al primo anno della gestione post-gara), attraverso la previsione di una specifica componente tariffaria che alimenti un apposito conto presso la Cassa Conguaglio.

**S4. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo riconosciuto annualmente dal gestore alla stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11.**

In merito al problema del differente valore dei compensi da riconoscere agli enti locali concedenti che si determinerebbe per effetto di una diversa valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente e nel caso di gestore entrante e uscente coincidenti, esso sarebbe superato in caso di applicazione delle modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località così come proposte in relazione allo spunto S6.

---

<sup>1</sup> Ai sensi del co. 16 dell'art. 1 del DL 145/13, convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 9, le modalità di rimborso al gestore uscente dovranno essere definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.



**FEDERESTRATTIVA**

#### **S5. Osservazioni sul corrispettivo ex articolo 8, comma 4, del decreto 226/11.**

In analogia a quanto espresso in risposta allo spunto S4, si rimanda allo spunto S6 per le proposte di valorizzazione del capitale investito di località che eliminerebbero alla radice i problemi di neutralità per gli enti locali concedenti.

#### **S6. Osservazioni sui criteri di valorizzazione delle immobilizzazioni nette a seguito delle gare d'ambito.**

Non si condivide il criterio adottato per la valorizzazione delle immobilizzazioni nette relativamente alla porzione di rete già di proprietà del gestore entrante prima del nuovo affidamento.

Si ritiene che la differente valorizzazione tra il capitale investito nella porzione di rete già di proprietà del gestore uscente e quello relativo alla parte da acquisire in sede di gara non possa essere ritenuta conforme alle norme in quanto introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i partecipanti alle gare d'ambito.

Non si rileva, infatti, una specifica disposizione normativa che possa in qualche modo giustificare un simile diverso trattamento a livello tariffario tra tali soggetti.

Esso, infatti, si traduce in una pericolosa distorsione nello svolgimento delle gare, legata alla possibilità, prevista dall'art. 13 co. 1 lett. d) del DM 226/11, di presentare, tra le condizioni economiche dell'offerta, il riconoscimento di un canone a favore degli Enti locali concedenti pari ad una *"... percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, con un tetto del 5%"*.

E' chiaro che, nelle predette condizioni, un gestore "entrante non proprietario delle reti" si troverà nella posizione di poter presentare condizioni economiche di offerta molto più vantaggiose rispetto al "gestore entrante già proprietario delle reti", soprattutto nei casi in cui il differenziale VIR-RAB assume valori considerevoli. Né la previsione di decurtare il livello del valore delle immobilizzazioni di località di un ammontare pari a quello dello sconto offerto può essere ritenuta idonea ad eliminare la predetta distorsione, anzi, essa si tradurrebbe in un'ulteriore penalizzazione per il gestore uscente coincidente con il gestore entrante sul ritorno dell'investimento effettuato.

Pertanto l'unica soluzione, a nostro avviso, che possa consentire di risolvere tutte le distorsioni nella partecipazione alle gare e i problemi di neutralità per gli enti concedenti, evidenziati anche nel presente documento per la consultazione, derivanti da un'asimmetrica valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località, è quella di adeguare al *valore di rimborso a base di gara*<sup>2</sup> la valorizzazione del capitale investito di località, sia per la parte già di proprietà del gestore entrante prima della gara sia per la parte acquisita in sede di aggiudicazione del servizio.

---

<sup>2</sup> Come calcolato ai sensi dell'art. 1 co. 16 del DL 145/2013



**FEDERESTRATTIVA**

Tale soluzione, inoltre, avrebbe il pregio di annullare il differenziale VIR-RAB e la conseguente necessità di riconoscimento tariffario.

Inoltre, gli impatti di tale soluzione sulle tariffe pagate dai clienti finali risultano comunque attenuati sia dalle disposizioni introdotte dal DL 145/2013 (scorporo dei contributi) che dall'allungamento delle vite utili regolatorie a seguito dell'allineamento ai valori di cui al DM 226/2011.

#### **S7. Osservazioni sui criteri per la stratificazione del VIR.**

Si concorda con quanto proposto, in particolare sull'opportunità di utilizzare, laddove disponibili, le stratificazioni puntuali desumibili dalle stime peritali e dagli stati di consistenza.

#### **S8. Osservazioni sui criteri di valutazione dei valori di rimborso alla fine del primo periodo di affidamento.**

Pur approvando l'impostazione generale delineata al p.to 8.23 per la determinazione del valore di rimborso a regime, non si ritiene condivisibile che la valutazione dei nuovi investimenti avvenga come media tra i costi effettivi e il valore regolatorio implicito del capitale investito (valutato a costi *standard*).

Abbiamo già evidenziato, nelle precedenti consultazioni, le difficoltà nel definire valori di riferimento in base ai quali identificare i *costi standard* per talune tipologie di investimento.

In merito all'impiego di tale metodologia, pur in un'ipotesi di introduzione graduale e conseguente ad un'opportuna fase di monitoraggio dell'evoluzione della spesa e delle necessità di nuovi investimenti, ribadiamo la nostra sostanziale contrarietà in quanto, pur comprendendo le ragioni dell'Autorità di stimolo alla semplificazione, essa potrebbe introdurre distorsioni e indebiti vantaggi a favore degli operatori maggiormente diffusi sul territorio, soprattutto se la raccolta delle informazioni sui costi di investimento è effettuata a livello di aggregato nazionale.

Occorre ricordare che una spinta all'efficientamento dei costi è già implicita nell'obbligo per le imprese di procedere all'approvvigionamento di beni e servizi mediante gare ad evidenza pubblica. La ricerca del minor costo è già garantita dallo svolgimento di gare su scala nazionale ed europea.

La definizione di un *costo standard* potrebbe, invece, influenzare negativamente il funzionamento del mercato in quei segmenti nei quali sarebbero già teoricamente conseguibili, per evoluzione tecnologica o per economie di scala raggiunte, effettive riduzioni dei prezzi.



**FEDERESTRATTIVA**

Eventualmente l'applicazione del criterio del *costo standard* dovrebbe riferirsi a standard a livello regionale o provinciale ma non certo a livello nazionale, per meglio riflettere le differenze che normalmente si riscontrano sul territorio nazionale.

La scrivente ritiene opportuno, pertanto, mantenere una struttura tariffaria che rifletta i costi sostenuti nella realizzazione degli investimenti e che la valorizzazione degli incrementi patrimoniali continui ad essere effettuata sulla base del costo storico rivalutato.

**S9. Osservazioni sul modello di analisi descritto per l'identificazione delle località con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore.**

Si suggerisce di raffinare il modello con ulteriori analisi, così da poter includere anche situazioni marginali che altrimenti risulterebbero non regolate.

In particolare si ritiene che il livello indicato per individuare una RAB "depressa" pari a 50% sia troppo basso, dovrebbe essere innalzata al 70% così da far rientrare le numerose situazioni marginali che registrano tali livelli di RAB e conseguentemente innalzare a tale livello il valore riconosciuto .

**S10. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione su base parametrica del valore delle immobilizzazioni lorde.**

Sì si condivide tale approccio.

**S11. Osservazioni sulle procedure per il riconoscimento del valore di asset di proprietà di Enti locali.**

No non si condivide l'ipotesi di estendere l'applicazione della metodologia delineata al par. 9 per la correzione del valore delle immobilizzazioni lorde di località anche agli *asset* di proprietà degli Enti locali in quanto essa si tradurrebbe in un disincentivo alla corretta tenuta del conto del patrimonio e/o quantomeno delle scritture inventariali da parte delle amministrazioni locali.

**S12. Osservazioni sul criterio di trattamento dello stock di contributi al 31 dicembre 2011.**

Pur avendo la società nostra associata provveduto nei tempi alla comunicazione della scelta sulla modalità di trattamento dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, si richiede la riapertura dei termini per una eventuale modifica di tale scelta e la contestuale pubblicazione dei chiarimenti richiesti con lettera interassociativa del 6 marzo u.s.



### **S13. Osservazioni sull'ipotesi di allungamento delle vite utili dei cespiti.**

Sul tema dell'allineamento delle vite utili regolatorie a quelle indicate nell'Allegato 1 del decreto 226/11 preme ricordare che l'intento del legislatore, nel fissare i valori di vita utile tecnico-economica dei cespiti su livelli più prossimi alle durate fisiche degli stessi, era quello di garantire coerenza tra la metodologia di valorizzazione del capitale investito di località secondo logiche di costo di ricostruzione a nuovo degli *asset* e i criteri di degrado e ammortamento dei cespiti.

Conseguentemente abbiamo accolto con favore la decisione di rimandare al momento del passaggio alle "nuove" gestioni d'ambito il suddetto allineamento, ovvero nel momento in cui si realizza la cesura tra i meccanismi di valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località nella precedente gestione su base comunale/sovracomunale e quelli previsti nella gestione per ambito che devono tener conto del valore di rimborso a base di gara.

Tuttavia riteniamo che una coerenza completa tra regolazione tariffaria e disposizioni di legge si ottenga solo superando l'asimmetria derivante da una differente valorizzazione degli *asset* di proprietà del gestore uscente al momento della partecipazione alla gara nel caso di coincidenza o meno con il gestore subentrante.

In presenza di tale asimmetria, infatti, l'allineamento delle vite utili regolatorie ai valori riportati in Allegato 1 al DM 226/2011 si traduce in un'ulteriore penalizzazione maggiore per i gestori *incumbent*.

Pertanto riteniamo che la soluzione proposta in riferimento allo spunto S6 sia l'unica in grado di risolvere in maniera armonizzata le molteplici distorsioni che il quadro delineato dagli attuali orientamenti dell'Autorità in materia di valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località lascerebbe, invece, del tutto irrisolte.

### **S14. Osservazioni sull'ipotesi di identificare una specifica componente della tariffa obbligatoria che rifletta la differenza tra VIR e RAB da applicare a livello locale.**

Come espresso nei precedenti documenti di consultazione, si ritiene prevalente l'esigenza di semplificazione dei sistemi di fatturazione e di confrontabilità delle offerte commerciali; si ribadisce, pertanto, che l'eventuale introduzione di tale componente sia applicata a livello di ambito tariffario.

### **S15. Osservazioni sulle ipotesi relative alla definizione della componente della tariffa obbligatoria relativa allo sconto tariffario di gara.**

Concordiamo con quanto proposto da AEEGSI, per le stesse motivazioni espresse allo spunto S14. Riteniamo opportuno, quindi, che la componente ST sia applicata con riferimento agli attuali 6 ambiti tariffari.



**FEDERESTRATTIVA**

**S16. Osservazioni sulle ipotesi relative all'introduzione di meccanismi volti a favorire l'uscita anticipata dal servizio nelle enclave.**

Pur nella convinzione che un'analisi costi-benefici rispetto all'ipotesi di uscita anticipata dai contratti di concessione delle *enclave* presenti nell'ambito di affidamento del servizio non sia di facile esecuzione per i molteplici aspetti da prendere in considerazione nelle interazioni tra comuni confinanti facenti parte e non dell'ambito di gestione, alcuni dei quali possono verificarsi con modalità non prevedibili a priori, si concorda con l'ipotesi avanzata dall'Autorità di lasciare facoltà al gestore entrante di presentare istanza per la valutazione delle misure idonee all'uscita anticipata dei gestori presenti nelle enclave.

In ogni caso si ritiene che parte degli incentivi siano concessi al gestore dell'ambito a copertura degli oneri di cui alla predetta analisi.